



**COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO**  
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **47** registro Delibere – Seduta del **05/11/2021**

Verbale di Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ACQUISIZIONE AZIONI "S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A." DI VADO LIGURE (SV) PER L' AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.**

L'anno 2021 addì cinque del mese di Novembre, alle ore 15:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
SEVEGA ALESSANDRO	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
ALLEGRI MASSIMO	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
AMENDOLA ERNESTO		X
ERRE PAOLO ANTONIO	X	
MARITANO GIANCARLO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
VILLA PIER PAOLO		X
GUZZARDI DANIELA	X	
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

CAROLINA BONGIORNI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la direzione e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 - dello Statuto Comunale, sig.ra LO PRESTI Carla Celeste.

*Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri AMENDOLA e VILLA, come da comunicazione verbale effettuata durante l'appello, ad inizio seduta.*

*Illustra il punto il Sindaco che da comunicazione della delibera da parte del Comune di Vado Ligure relativa alla vendita di n. 1000 azioni della SAT al Comune di Borghetto Santo Spirito. Vi è un tavolo tecnico ristretto cui fa parte il Comune di Borghetto Santo Spirito al fine di valutare come dovrà essere gestito il servizio della raccolta differenziata mitigando la raccolta porta a porta con i mastelli. Inizialmente solo i Comuni di Albenga, Alassio, Villanova erano stati considerati ad alta vocazione turistica ed era prevista, solo per questi, l'isola ecologica. Con questo tavolo tecnico si vuole migliorare il servizio.*

*Il consigliere Maritano chiede in quale modo si può migliorare il servizio. Risponde il Sindaco che da questi incontri verrà definito un idoneo sistema.*

*Il consigliere Oliva chiede notizie sul servizio di raccolta di prossimità e se si è già a conoscenza dell'aumento dei costi; ribadisce il Sindaco che il sistema misto non è ancora definito e che non si può conoscere quanto saranno gli aumenti in quanto dipenderanno dal servizio che verrà svolto. I prezzi dipenderanno dal Pef che verrà fatto dall'Ente di Governo (Provincia).*

*Dopo ampia discussione sul punto il Presidente lo pone in votazione.*

*Si da' atto che al termine della votazione e precisamente alle ore 15.50 il consigliere Allegri lascia il CC.*

*Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS05112021, effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.*

*- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -*

---

Oggetto: **PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - ACQUISIZIONE AZIONI "S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A." DI VADO LIGURE (SV) PER L' AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- il 31.12.2020 sono scaduti i termini del rapporto contrattuale, a suo tempo in essere, tra questo Ente e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assegnato in house alla Soc. "ATA S.p.A.";
- tale Società partecipata da parte di questo Comune, con sede legale in Savona - Via Caravaggio n. 13, Cod.Fisc.: 01164640094, in concordato preventivo, aveva reso noto che alla scadenza contrattuale non poteva proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti dello scrivente Ente e degli altri soci;

**RICHIAMATO** l'atto consiliare n. 34 in data 30.11.2020, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato deliberato di dismettere la partecipazione di questo Comune nella Soc. "ATA S.p.A." e precisamente di esercitare il diritto recesso dalla Società in oggetto chiedendo contestualmente la liquidazione in denaro del valore delle azioni ancora di proprietà di questo Ente, in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater del Codice Civile;

**APPURATO** che:

- l'art. 14, comma 27, lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- l'art. 112, recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000, prevede, al comma 1, che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

**CONSIDERATO** che:

- con Legge Regionale della Liguria 24.2.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 7.4.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;
- con il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25.03.2015, n. 14, la Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale;
- la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 56/2014 ("Individuazione delle Province come Enti di secondo livello") della Legge Regionale n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 12.9.2014 n.133 ("Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee").
- sulla base degli indirizzi del Piano regionale, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii., le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale;

- ai fini degli affidamenti di cui al citato art. 14 comma 3 della L.R. n. 1/2014 e ss. mm. ed ii, le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei bacini di affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila;

**PRESO ATTO** che:

- la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 2.8.2018 il “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 06.8.2018 di approvazione del “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”;
- rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 10.1.2020) i seguenti bacini di affidamento:
  - “CAPOLUOGO”, a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
  - “PROVINCIALE”, a cui appartengono i restanti 65 Comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento del servizio, prevede che l'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento indichi la modalità per la scelta del soggetto gestore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tra: gara d'appalto, società mista con gara d'appalto per il socio privato, "in house providing";

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12.06.2020 che, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” tenutasi il medesimo giorno, ha approvato la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;

**RILEVATO** che a seguito della proroga del periodo di transizione e messa a regime della gestione del servizio da parte dell'autorità d'ambito questo Ente, di cui all'ordinanza del presidente della Regione Liguria n. 81 del 25.11.2020, per assicurare la prosecuzione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, servizio non interrompibile, ha provveduto, con le ordinanze contingibili ed urgenti n. 195 del 30.12.2020, n. 14 del 12.02.2021 E N. 68 DEL 30.06.2021, emesse ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ad ordinare alla società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. di gestire il servizio di igiene urbana del Comune di Borghetto Santo Spirito fino al 31.12.2021;

**CONSIDERATO** altresì che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;
- l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente, alle autorità competenti, di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo ("in house providing"), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2); che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti "in house providing";
- il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine di equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;

- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all’art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all’istituto dell’“in house providing”;
- in particolare, l’art. 192, comma 2, del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016 prevede che *”ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;
- l’art. 34 del D.L. 179/2012 e s.m.i., al comma 20, dispone *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento dei servizi è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell’ente affidante”*;
- la relazione richiamata al citato art. 34 deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste;
- la delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017, avente ad oggetto l’adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l’iscrizione presso l’ANAC nell’elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”;

**RICHIAMATA** integralmente la deliberazione n. 23, adottata dalla Giunta Comunale in data 10.03.2021, ad oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATTO DI INDIRIZZO", mediante la quale si stabiliva:

- quale atto di indirizzo, di proporre al Consiglio Comunale l’ingresso del Comune di Borghetto Santo Spirito nella società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. e ciò in prospettiva di un affidamento "in house providing" del servizio in oggetto;
- di dare atto che la proposta di acquisto della partecipazione azionaria al Consiglio Comunale sarebbe avvenuta a seguito della deliberazione del Comune di Vado Ligure di cessione delle quote di partecipazione richieste da questo Comune e successivamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti soci nel termine di trenta giorni;
- di fissare in complessivi € 2.000,00 l’importo massimo per l’acquisizione delle quote societarie, che si vorranno acquisire;
- di proporre altresì al Consiglio l’approvazione dei seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione costituiti da:
  - relazione illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l’acquisizione della partecipazione nella società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. (allegato "A");
  - statuto di S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., numero di raccolta 43530 del notaio Agostino FIRPO di Savona (allegato "B");
- di porre la suddetta proposta, corredata da tutti gli allegati, in consultazione pubblica sul sito istituzionale fino alla data di deliberazione di acquisizione delle quote del Consiglio Comunale;
- di inviare tutta la documentazione al revisore dei conti per il prescritto parere preventivo ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**VALUTATO** che :

- la scelta è ricaduta sulla società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. in considerazione della volontà della Provincia di Savona di affidare il servizio ad una società in house, cui i comuni facenti

parte dell'ambito sono tenuti ad acquistare le quote sociali per l'esercizio del controllo analogo nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;

- occorre riconfermare le modalità di gestione del servizio attraverso un soggetto controllato pubblico, con affidamento in house;

**DATO ATTO** che la S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. è interamente pubblica, costituita nel 1992 dal Comune di Vado Ligure, con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 1.269.634,96, ed operante fin dalla sua costituzione nel settore del ciclo dei rifiuti (art. 5 Statuto societario);

**RILEVATO** che la normativa principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", all'articolo 4. - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche del T.U.S.P. come integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100 stabilisce che:

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

(omissis)

4. *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

**RICORDATO** che l'art. 5 del T.U.S.P. prevede:

1. (...) *“l'atto deliberativo di (...) acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni Pubbliche in Società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.” (...)*

**VISTO** lo Statuto di S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. vigente, allegato alla presente con la lettera "B" quale parte integrale e sostanziale, e ritenuto conforme al modello della società in controllo pubblico ex art. 2449 c.c. sulla quale esercitare, in forma congiunta con gli altri soci pubblici, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi quale presupposto essenziale dell'affidamento “in house” e presi in considerazione i principali articoli quali:

- *ART. 5*  
La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nel l'ambito del territorio degli enti pubblici soci:  
1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza;  
(omissis)
- *ART. 7*  
La Società, operando come strumento "in house providing" deve verificare ed assicurare che oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.  
La produzione ulteriore rispetto a tale limite è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.  
Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 1 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del cod. civ. e comporta le conseguenze, gli effetti e l'adozione delle misure previste dalle disposizioni di legge.  
Nell'ipotesi che la Società svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività
- *ART. 8*  
Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.634,96 (unmilione duecentosessantannovemilaseicentotrentaquattro virgola novantasei) diviso in numero 5.520.152 (cinquemilione cinquecentoventimilacentocinquantadue) azioni da Euro 0,23 (zero ventitre) ciascuna.  
Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.  
Ogni azione dà diritto ad un voto.  
La partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:
  - a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;
  - b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprie tari degli apparati stessi;
  - c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di in cedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso
- *ART. 29*  
Al fine di consentire agli enti pubblici soci, un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi
  - a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina di retta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza (artt.19 e 30);
  - b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività (artt. 16 e 25 precedenti).
  - c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;
  - d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza come da successivo art. 30.

**DATO ATTO** che la S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.:

- gestisce il servizio di raccolta e trasporto rifiuti per numerosi Comuni della Provincia di Savona, tra i quali Alassio, Varazze, Vado Ligure, Noli, Spotorno, Borgio Verezzi, Toirano, ecc.... che per vocazione turistica e caratteristiche territoriali sono assimilabili al ns. Comune;
- i Bilanci di esercizio sono costantemente in attivo: anno 2016 + Euro 286.510; anno 2017 + Euro 676.827; anno 2018 + Euro 901.988; anno 2019 + Euro 1.135.325,00;
- nel triennio 2017/2018/2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;

- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione;

**CONSIDERATO**, pertanto, opportuno, conforme al pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. ed affidare in house alla medesima società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari;

**DATO ATTO ALTRESI'** che:

- la Provincia di Savona ha inoltrato la richiesta di aggiornamento dell'art. 24 delle disposizioni transitorie della L.R. 07.04.2015, n. 12, in modo da consentire ai Comuni di provvedere, in conformità agli indirizzi definiti dalla Provincia, ad un affidamento della gestione integrata dei rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31.12.2021;
- con Ordinanza n. 81 del 25.11.2020, come successivamente rettificata il 27.11.2020, il Presidente della Regione Liguria ha prorogato fino al 30.06.2021 il suddetto periodo transitorio e quindi la competenza all'affidamento del servizio è ancora attribuita ai Comuni "in conformità agli indirizzi definiti dalla Provincia";
- con successiva Ordinanza n. 27 del 23.06.2021 il Presidente della Regione Liguria ha prorogato fino al 30.12.2021 il termine di cui all'art. 24/bis della legge regionale 12/2015 già oggetto di proroga con la precitata ordinanza n. 81/2020;

**VERIFICATO** che:

- il Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza della S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., con nota n. 20230 del 28.09.2020 acclarata al protocollo comunale nella stessa data al n. 22808, e ribadita con nota prot. n. 5916 del 15.03.2021, acclarata al protocollo comunale il giorno successivo con il n. 6503, aveva manifestato la disponibilità di massima all'alienazione di proprie quote societarie, al prezzo di € 2,00 (due) cadauna, con riferimento al valore del patrimonio netto societario al 31.12.2019, come da ultimo Bilancio approvato;
- in forza di DGC n. 23 in data 10.03.2021 questo Comune, giusta nota prot. n. 6098 del medesimo giorno, ha inizialmente richiesto al Comune di Vado Ligure la disponibilità a cedere n. 1.000 azioni fino a concorrenza di € 2.000,00, pari allo 0,018 % del capitale sociale;
- che successivamente con nota prot. n. 14214 del 06.07.2021 assunta agli atti di questo Ente il giorno successivo ed acclarata al prot. con il n. 17456, veniva comunicato che *"a seguito dell'approvazione del Bilancio al 31.12.2020 della Società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., si informa che il costo d'acquisto delle azioni è ora stimato in € 2,28 (due/28). Pertanto, il valore delle n. 1000 azioni richieste da codesto Comune con nota del 10 marzo u.s., è pari a € 2.280,00"*;
- a riscontro della nota prot n. 14214/2021, questo Ente il giorno 23.08.2021 giusta nota prot. n. 22507, *"preso atto del nuovo valore delle azioni della Società S.A.T. comunicava che questo Ente intende provvedere all'acquisto di n. 1.000 titoli, per un importo complessivo di € 2.280,00. Il tutto a rettifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10.03.2021"*;
- con nota n. 27924 del 12.10.2021 il Comune di Vado Ligure, come indicato al punto 2 della richiamata delibera G.C. n. 23/2021, ha comunicato/trasmesso l'avvenuta deliberazione di cessione delle quote di partecipazione a favore di questo Ente, giusto atto n. 52 del 29.09.2021 ;
- a fronte del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Comuni già soci, è ora possibile procedere all'acquisto;
- che a fronte dell'acquisto delle suddette 1000 azioni il Comune di Borghetto Santo Spirito risulterebbe socio di tale Società per una quota pari al 0,01812 del capitale sociale;

**LETTA** la relazione redatta dal servizio tecnico comunale - settore LL.PP., ambiente, manutenzione in data 10.03.2021 a firma del responsabile geom. Elena BURASTERO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 nella quale sono descritte in particolare:

- le finalita' perseguibili mediante l'acquisizione delle partecipazioni nella S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.;
- le condizioni di carattere generale e tecnico-specifico;
- la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della scelta;
- le dimensioni degli altri Comuni soci;
- il fatturato dei servizi espletati ai Comuni soci;
- le dimensioni del servizio pubblico da svolgere nel territorio comunale;



- la garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota minoritaria;
- il costo necessario all'acquisizione;
- i costi del servizio come da offerta economica trasmessa dalla S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 30063 in data 28.12.2020;

**TENUTO CONTO** che:

- l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 stabilisce: *L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*
- lo Statuto Comunale prescrive al **CAPO III° - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - Art. 81 Consultazioni - 1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. 2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.**
- non risulta mai essere stato approvato alcun regolamento comunale attuativo delle disposizioni di cui al richiamato art. 81 dello Statuto comunale;

**DATO ATTO** che la delibera della Giunta Comunale n. 23/2021 unitamente alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 è stata pubblicata:

- all'Albo Pretorio comunale on-line comunale dal 07.04.2021 al 22.04.2021 - numero di affissione 308;
- sul sito internet [www.comune.borghettosantospirito.sv.it](http://www.comune.borghettosantospirito.sv.it) dal 13.08.2021 a tutt'oggi;

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016 e 42, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere dell'organo di revisione economico finanziaria reso con verbale datato 22.06.2021 prot. n. 15817 del 23.06.2021;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale;

**DATO ATTO** che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

**ACQUISITI** i pareri di **REGOLARITÀ TECNICA** e **CONTABILE** espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

**PRESO ATTO** che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 4 (quattro) allegati, costituiti da:

- relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 - allegato A;
- statuto di S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. - allegato B;
- delibera di Vado Ligure di cessione delle quote - allegato C;
- parere dell'organo di revisione economico finanziaria - allegato D;

**CON VOTI** favorevoli n. 11 (undici) , contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n.11 (undici) presenti e votanti,

**DELIBERA**

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero richiamate, la partecipazione di questo Comune al capitale sociale della S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., con sede in Vado Ligure (SV) via Sardegna n. 2, capitale sociale interamente versato di € 1.269.634,96, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139;
3. di acquistare dal Comune di Vado Ligure, n. 1.000 azioni del capitale sociale della S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., per l'importo di Euro 2.280,00, attualmente corrispondenti allo 0,01812% del capitale sociale;
4. di dare atto che l'acquisizione è finalizzata all'affidamento "in house providing" del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).
5. di approvare, i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - la Relazione illustrativa redatta, dal locale U.T.C. ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. (Allegato "A") per la quale è già stato espresso favorevole parere tecnico nella richiamata delibera della Giunta Comunale n. 23 del 10.03.2021 da parte del responsabile del servizio LL.PP.-Ambiente;
  - il vigente Statuto della società S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. (allegato "B");
6. di dare atto che il finanziamento della spesa per la acquisizione della quota societaria in argomento è garantito con fondi del Bilancio di Previsione 2021-2023;
7. di dare mandato a chi di competenza di procedere alla sottoscrizione della relativa partecipazione in nome e per conto del Comune ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che l'affidamento "in house" del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana ed eventualmente di altri servizi pubblici locali che rientrino nelle attività societarie - saranno oggetto di successivi provvedimenti in esito al perfezionamento della procedura di acquisizione delle quote e della stipula degli atti necessari, e verranno illustrati e giustificati nell'apposita relazione ex art. 34, comma 20, D.L.179/2012;
9. di trasmettere la presente deliberazione:
  - ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. 175/2016, alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;
  - all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - al Comune di Vado Ligure;
  - alla S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.;
  - all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
  - all'ANAC, secondo le linee guida n. 7;
10. di affiggere, ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, a consultazione pubblica all'albo pretorio on-line e sul sito web comunale la presente deliberazione sino ad avvenuta sottoscrizione della partecipazione alla Società;
11. di demandare ai responsabili di servizio interessati (AA.GG, U.T.C. LL.PP.-Ambiente ed Economico-finanziario), ognuno per quanto di competenza, di avviare le ulteriori procedure necessarie e conseguenti al presente provvedimento.

---

*Successivamente*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTESA** l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti per procedere all'acquisto della partecipazione societaria finalizzata l'affidamento "in house" del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e igiene urbana;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

## **DELIBERA**

di dichiarare, con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n.11 (undici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Carolina Bongiorno

Il Segretario  
Federica Morabito

*Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

---

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'.

---